



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

BANDO PER IL COFINANZIAMENTO DI INIZIATIVE NEL CAMPO DEL RISPARMIO ENERGETICO E DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

ART. 19, COMMA 4, L.R. 29.5.2007, N. 2

Art 1. Finalità e disponibilità finanziaria

1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l'ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Regione Autonoma della Sardegna promuove un bando rivolto agli enti locali per finanziare l'ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchiature a basso consumo, per l'adeguamento alle "Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico".
2. Il presente bando disciplina la richiesta di concessione e l'erogazione del contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di progetti illuminotecnici relativi all'adeguamento del sistema di pubblica illuminazione, in attuazione del programma regionale previsto dall'art. 19, comma 4, della L.R. 23 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2007).
3. Il contributo pubblico graverà sulle risorse economiche regionali, per un importo pari ad € 3.000.000,00 (UPB S04.07.008 - cap. SC04.1622).

Art 2. Struttura competente

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi sono demandati all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI).

Art 3. Requisiti e tipologie di intervento

1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni e le Province della Sardegna.
2. Per la partecipazione al bando è richiesta la presentazione di un progetto illuminotecnico corredato da un piano di spesa che riguardi l'adeguamento di impianti di pubblica illuminazione esistenti.
3. I progetti illuminotecnici oggetto del bando possono riguardare le applicazioni stradali, le piste ciclabili e l'illuminazione di vie pedonali ove sia possibile definire un percorso e quindi un'interdistanza degli apparecchi. Sono esclusi dal bando progetti di aree, piazze e parchi ove non siano applicabili i concetti di "percorso" e "interdistanza" (ad es. illuminazione artistica).
4. Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda. È ammesso che, all'interno della domanda di contributo, sia avanzata richiesta di adeguamento illuminotecnico di più impianti di proprietà dello stesso ente.
5. Sono esclusi dal finanziamento proposto con questo bando:
 - gli impianti realizzati o approvati successivamente alla data di pubblicazione delle "Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico", in quanto gli stessi dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni delle medesime Linee guida e pertanto non dovranno necessitare di ulteriori adeguamenti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- gli impianti per i quali i Comuni o le Province, alla data di scadenza del bando, non siano proprietari dell'impianto, non ne possano disporre liberamente o non ne abbiano previsto con atto formale la presa in carico;
- gli interventi di adeguamento già realizzati o approvati alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Art 4. Spese ammissibili

1. Sono considerate spese ammissibili:
 - a. la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchiature ad elevate prestazioni illuminotecniche;
 - b. l'installazione dei sistemi di riduzione del flusso luminoso, centralizzati o punto a punto, conformemente alle specifiche delle Linee Guida;

Sono incluse nelle spese ammissibili le relative spese tecniche (diagnosi energetiche, progettazione, direzione lavori, collaudo degli impianti, ecc.), la manodopera e gli oneri a carico dell'Amministrazione.

2. Gli interventi di cui al precedente punto 1.a. sono obbligatoriamente richiesti per ogni singolo progetto di adeguamento illuminotecnico ai fini della partecipazione al bando, fatti salvi gli impianti in cui i corpi illuminanti e le lampade siano già conformi alle specifiche delle Linee Guida.

3. Nel caso in cui il progetto di adeguamento sia ricompreso in un più ampio intervento che preveda il rifacimento integrale dell'intero impianto d'illuminazione (comprensivo di scavi, pozzetti, cavidotti e altro) dovrà essere scorporata dal piano di spesa, e resa evidente, la sola parte che può usufruire del cofinanziamento.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere dettagliatamente documentate e riferirsi esclusivamente a interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando nel BURAS.

Art 5. Entità del finanziamento

1. Il cofinanziamento massimo per progetto è stabilito nella misura dell'80% del costo complessivo dell'intervento, il cui valore dovrà mantenersi entro i seguenti valori:

- Comuni con più di 100.000 abitanti € 200.000,00
- “ “ tra i 30.000 e i 100.000 abitanti € 150.000,00
- “ “ con meno di 30.000 abitanti € 100.000,00
- Province € 200.000,00

2. Fatte salve le indicazioni di cui al precedente punto 1, relativamente al costo massimo complessivo del progetto, nel piano di spesa dettagliato dovrà risultare che il costo complessivo dell'adeguamento, per le sole spese ammissibili, dovrà rispettare i seguenti limiti per ciascun punto luce (nel caso dei riduttori di flusso, si intende per punto luce servito dal riduttore stesso):

- Corpi illuminanti ad alta efficienza (vedi 4.1.a.) € 400,00
- Riduttori di flusso centralizzati o punto a punto (vedi 4.1.b.) € 200,00

3. Saranno ritenuti ammissibili al cofinanziamento anche gli interventi i cui importi superino i valori massimi definiti ai punti 1 e 2. La quota di cofinanziamento erogata sarà in ogni caso calcolata secondo i massimali indicati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art 6. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Il proponente può presentare una sola domanda, redatta secondo lo schema allegato al bando (Allegato A), e con allegata la documentazione di cui al successivo Art.7.
2. Le domande devono essere sottoscritte dal soggetto delegato a tale funzione, secondo le regole in uso presso l'amministrazione di appartenenza, pena la non ammissione ad istruttoria.
3. Le domande di contributo devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E VALUTAZIONE IMPATTI (SAVI)
VIA ROMA, 80 - 09123 CAGLIARI

Le buste devono riportare la dicitura "BANDO INQUINAMENTO LUMINOSO".

4. Saranno ammesse ad istruttoria le domande che risultino spedite esclusivamente a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel BURAS.
5. Le domande dovranno pervenire o essere presentate improrogabilmente entro la data del **31 marzo 2008**. Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le istanze debbono essere recapitate, fa fede il timbro datario dell'Ufficio del Protocollo dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente apposto sull'avviso di ricevimento o sul plico consegnato a mano e non quello di eventuale spedizione postale. Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.

Art 7. Elaborati e contenuti

1. Ai fini di agevolare la valutazione da parte della commissione esaminatrice, il proponente deve presentare esclusivamente la seguente documentazione in duplice copia di cui una in formato digitale:
 - a. modello di candidatura, comprensivo di dichiarazione con la quale si attesta che l'Ente richiedente è proprietario dell'impianto, che ne possa disporre liberamente o che alla data di presentazione della domanda ne abbia previsto con atto formale la presa in carico (Allegato A al bando);
 - b. progetto illuminotecnico conforme alle "Linee guida regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" il quale deve contenere almeno:
 - relazione tecnica (per un massimo di n. 10 cartelle in formato A4) che evidenzi, con l'ausilio di un quadro economico, i principali risultati conseguibili nell'adeguamento, in termini illuminotecnici e di risparmio energetico ed economico, rispetto alla situazione esistente;
 - piano di spesa;
 - scheda tecnico-progettuale, asseverata dal progettista e congiuntamente sottoscritta dal soggetto delegato dell'amministrazione di appartenenza, costituita dalla stampa di n. 5 pagine del foglio di calcolo allegato al presente bando (Allegato B al bando); la stessa sarà utilizzata anche per attribuire i punteggi conseguiti secondo i criteri di valutazione di cui al punto 9;
 - planimetrie di progetto e dettagli realizzativi (per un massimo di n. 3 fogli in formato A2).
2. Ogni ulteriore elaborato difforme non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella digitale sarà presa in considerazione la documentazione cartacea.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Le spese degli elaborati e di spedizione degli stessi sono a carico dei candidati. Tutta la documentazione inviata resta in proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e potrà essere utilizzata per eventuali pubblicazioni relative al bando. Per altri usi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai proponenti.

Art 8. Criteri di ammissibilità

1. Saranno considerati ammissibili alla fase di valutazione esclusivamente gli interventi per i quali, allo stesso tempo:

- a. gli apparecchi di illuminazione proposti siano dotati di vetri piani installati orizzontalmente;
- b. l'impianto sia equipaggiato con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore;
- c. i progetti illuminotecnici comportino un risparmio energetico minimo pari al 15% rispetto alla situazione esistente, da dimostrare attraverso la relazione tecnica di cui all'articolo 7.1.b. del presente bando.

2. Saranno considerati non ammissibili alla fase di valutazione gli impianti non rientranti nelle categorie di cui al comma precedente.

Art 9. Criteri di valutazione

1. Per la formulazione della graduatoria sono osservate due tipologie di criteri di valutazione, riportati di seguito in ordine decrescente di importanza sulla costruzione del giudizio finale:

A. Criteri di valutazione tecnico-caratteristici

- A.1 Percentuale di risparmio energetico conseguita rispetto alla situazione esistente; (max. 15 punti)
- A.2 Minor impatto economico sul costo dell'intervento a punto luce (max. 10 punti)
- A.3 Minor potenza della lampada installata a parità di condizioni illuminotecniche, anche in rapporto alla potenza della lampada originaria (max. 10 punti)
- A.4 Ottimali rapporti tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose (max. 10 punti)
- A.5 Ridotto numero di apparecchi adeguati per chilometro di strada (max. 5 punti)
- A.6 Maggior numero di apparecchi serviti da nuovi riduttori di flusso (max. 5 punti)

B. Criteri di valutazione quantitativi

- B.1 Percentuale di cofinanziamento richiesto (max. 25 punti)
- B.2 Adozione di Piani per l'Illuminazione Pubblica (max. 10 punti)
- B.3 Localizzazione dell'intervento all'interno di aree di particolare tutela e protezione (max. 5 punti)
- B.4 Dimensione del progetto in termini di lunghezza complessiva dei tratti di intervento (max. 5 punti)

2. A parità di valutazione, la priorità del finanziamento è determinata in base al criterio di valutazione quantitativo B.1. In caso di ulteriore parità si procederà in base all'ordine di registrazione assegnato al momento della ricezione del plico.

3. Gli algoritmi di assegnazione dei punteggi sono descritti all'interno del foglio di calcolo allegato al bando (Allegato B).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 10. Procedure di valutazione e selezione delle proposte

1. Sarà istituita con Determinazione del Direttore del Servizio SAVI dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente una Commissione Giudicatrice per l'esame e la valutazione dei progetti, che provvederà all'apertura delle buste, all'accertamento dell'ammissibilità amministrativa delle domande presentate e alla valutazione delle domande ammesse.
2. Verrà valutata esclusivamente la documentazione pervenuta in duplice copia, di cui una cartacea ed una in formato digitale (CD-ROM), entro i termini stabiliti per la presentazione, pena l'esclusione.
3. Ogni elaborato difforme dai facsimile allegati al bando non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione. In caso di difformità tra la documentazione cartacea e quella digitale sarà presa in considerazione la documentazione cartacea.
4. La Commissione Giudicatrice, successivamente alla valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di ammissibilità e di valutazione previsti agli articoli 8 e 9 del presente bando, provvederà ad elaborare una graduatoria di assegnazione dei contributi da erogare.
5. La Commissione Giudicatrice potrà chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione di progetto presentata. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.
6. Il contributo verrà concesso ai progetti con punteggio maggiore sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. All'ultima domanda verrà assegnato il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo teoricamente assegnabile alla stessa.
7. La Commissione Giudicatrice provvederà ad approvare la graduatoria definitiva ed effettuerà, nel rispetto dell'indice di merito e fino ad esaurimento delle risorse, l'assegnazione dei contributi. L'esito dell'istruttoria e la graduatoria di merito con la relativa assegnazione dei contributi sarà resa nota agli interessati e pubblicata sul sito internet istituzionale www.regione.sardegna.it.
8. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di contributo saranno assegnate alle domande in graduatoria valutate ammissibili ma non assegnatarie del contributo per esaurimento delle risorse attribuite.

Art. 11. Erogazione del contributo

1. Il cofinanziamento dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente sarà così erogato:
 - a. una prima quota pari al 25% del contributo entro 60 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività;
 - b. una seconda quota pari al 45% del contributo entro 60 giorni dall'approvazione da parte dell'Assessorato di una relazione tecnica attestante lo stato di avanzamento dei lavori, per spese sostenute nella misura del 65% dell'importo totale del progetto.
 - c. Il saldo finale pari al 30% del contributo al termine dei lavori, a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato, inclusi la certificazione di regolare esecuzione o di collaudo dell'impianto secondo quanto previsto per legge, e la dichiarazione di verifica tecnico-funzionale.
2. Ai fini dell'erogazione del cofinanziamento, il soggetto richiedente dovrà trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente la seguente documentazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento:
 - a. comunicazione di inizio attività;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. relazione tecnica attestante lo stato di avanzamento dei lavori;
- c. progetto illuminotecnico definitivo conforme ai contenuti stabiliti dal Paragrafo n. 7 numero I delle Linee Guida;
- d. consuntivo analitico della spesa sostenuta;
- e. certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali, con relativo elenco. In particolare, deve essere distinto l'ammontare relativo alla fornitura da quello relativo alla posa in opera; non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non contengono la sopraindicata distinzione;
- f. copia del verbale di ultimazione lavori o della comunicazione di ultimazione dei lavori; la certificazione di regolare esecuzione o di collaudo dell'impianto secondo quanto previsto per legge; la certificazione di conformità alle Linee Guida da parte della ditta installatrice; dichiarazione che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo (a meno di variante approvata), sottoscritta dal soggetto richiedente e dall'esecutore dell'opera;
- g. riprese fotografiche che attestino la realizzazione e corretta installazione.

In particolare il soggetto richiedente dovrà trasmettere la documentazione sopra riportata nel seguente ordine:

- I) per l'erogazione della prima quota: la documentazione di cui alle lettere a) e c).
- II) per l'erogazione della seconda quota: la documentazione di cui alle lettere b), d) ed e).
- III) per l'erogazione del saldo finale: la documentazione di cui alle lettere d), e), f) e g).

3. Dalla quota di cofinanziamento sono detratte, in proporzione, le somme corrispondenti alle economie che risulteranno dalla documentazione inviata, qualora non impegnate in eventuali estensioni contrattuali stipulate a norma di legge (D.Lgs. 163/2006 – L.R. 5/2007).

4. Nel caso in cui un beneficiario documenti le spese sostenute in misura minore della spesa considerata per l'assegnazione del contributo, lo stesso sarà calcolato in conformità a tali minori spese documentate. Al contrario, l'eventuale documentazione di una spesa superiore a quella preventivata ed indicata nella richiesta, non comporterà l'aumento del contributo originariamente assegnato.

Art. 12. Varianti

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta dal proponente, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, dovrà essere inoltrata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. La suddetta variante verrà esaminata dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il quale comunicherà l'esito di tale esame al soggetto richiedente.

2. L'approvazione dell'istanza di variante non può in nessun caso comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso a finanziamento. In presenza, invece, di una riduzione dell'investimento l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del contributo erogabile.

3. Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo, in particolare è ammessa la variazione del corpo illuminante (ma non della sorgente) previsto dal progetto con apparecchiature equivalenti e rispondenti al requisito del bando.

4. Non sono ammesse varianti che comportino una diminuzione dell'indice di merito conseguito dall'intervento nella valutazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 13. Obblighi del beneficiario e verifiche

1. Il beneficiario sarà tenuto a dare inizio al progetto entro e non oltre 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi a decorrere dalla data di attribuzione del contributo, e al completamento delle opere entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni, naturali e consecutivi dalla stessa data, pena la revoca del contributo assegnato. La durata potrà essere procrastinata di comune accordo e solo per giustificati motivi.
2. Al fine di consentire lo svolgimento di una campagna di monitoraggio di un campione significativo degli impianti realizzati, di raccolta dati e di analisi delle prestazioni, è altresì fatto obbligo al beneficiario dei finanziamenti di cui al presente bando di fornire i relativi dati di funzionamento alla Regione.
3. La Regione si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento, la permanenza dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine potrà eseguire sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento.
4. La Regione si riserva di chiedere agli aventi diritto al contributo, sia nella fase di istruttoria che nella fase precedente e/o successiva all'erogazione del contributo, la presentazione della documentazione originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive e di inoltrare, nel caso di difformità o di mancata veridicità di quanto dichiarato, la documentazione stessa all'autorità competente per l'accertamento di eventuali responsabilità anche penali.
5. La Regione si avvarrà per l'analisi dei risultati delle richieste di finanziamento della collaborazione gratuita dell'associazione senza scopo di lucro CieloBuio che provvederà anche a promuovere i progetti più meritevoli.
6. La Regione si riserva la facoltà di predisporre verifiche a campione, presso laboratorio certificato di sua fiducia, dei dati fotometrici rilasciati dai fornitori di apparecchi illuminanti per gli apparecchi illuminanti che rientrano nei progetti oggetto del contributo. I soggetti che hanno presentato domanda di contributo sono tenuti a mettere a disposizione su richiesta un corpo illuminante campione per le verifiche.
7. Qualora il richiedente si rifiutasse di fornire il corpo illuminante campione, o il risultato delle verifiche evidenziasse la non conformità alle linee guida regionale ed a quanto specificato in codesto bando, la domanda non verrà ammessa alla graduatoria per beneficiare del contributo, o se la graduatoria è già stata definita, il contributo verrà revocato e la graduatoria conseguentemente rivista.

Art. 14. Revoca del contributo

1. Si procede alla revoca del contributo concesso o al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, nei seguenti casi:
 - h. mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - i. utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
 - j. mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo;
 - k. mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori, così come stabiliti all'art. 13 comma 1 del presente bando, salvo proroga autorizzata;
 - l. riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato (comprensivo dei parametri illuminotecnici inseriti nella scheda tecnico-progettuale allegata al presente bando) o eventuale variante approvata, e opera realizzata;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- m. l'installazione di corpi illuminanti diversi da quelli indicati in sede di presentazione della documentazione di progetto (salvo autorizzazione della Regione);
 - n. l'accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale presentata in sede di erogazione del contributo, di eventuali variazioni dei parametri dell'indice di merito che hanno collocato il valore dell'indice stesso al di fuori della fascia utile di assegnazione del contributo della graduatoria di appartenenza.
2. L'entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Art. 15. Informazioni sul bando

Il presente bando, completo degli allegati A e B facenti parte integrante dello stesso, è reperibile sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it e presso gli uffici dell'Assessorato.

Informazioni possono essere richieste al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti - tel. 070 606 8035; 070 606 6779; e-mail: amb.savi@regione.sardegna.it; farras@regione.sardegna.it; giovanni.satta@tfambiente.it – e all'Ufficio U.R.P. dell'Assessorato – tel. 070 606 7031; e-mail: amb.urp@regione.sardegna.it.

L'estratto del presente bando verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) n. **39 del 27/12/2007, parte III**, e sui quotidiani regionali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Franca Leuzzi